CAMERA DEI DEPUTATI N. **4220-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 10 settembre 1999

(Relatore: **ZACCHERA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 ottobre 1997 (v. stampato Senato n. 2489)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cooperativistica della Guyana, fatto a Roma il 15 novembre 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4220 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

ZACCHERA, *Relatore.*

ALLEGATO

Le potenzialità della Guyana e la sua progressiva apertura verso l'estero stanno comportando uno sviluppo delle relazioni con il nostro Paese.

In campo economico gli scambi commerciali hanno registrato a partire dal 1995 un saldo attivo a nostro favore, che nella prima metà del 1996 è stato di 2,7 miliardi di lire. La tendenza all'internazionalizzazione da parte delle nostre imprese ed il processo di integrazione regionale nell'area latino-americana dovrebbero poi offrire nuove opportunità di contatti e di investimenti.

La Guyana è ricca di risorse naturali, sia in campo minerario sia in campo agricolo che forestale. Le difficoltà economiche del Paese sono da attribuire alla scarsità di capitali, di tecnologie e di formazione. Le autorità locali stanno comunque operando un processo di privatizzazione delle attività produttive e di ristrutturazione dell'apparato statale. In tale quadro il Governo di Georgetown mira ad intensificare le relazioni a tutti i livelli con i Paesi più avanzati. L'Italia godrebbe in particolare di grande stima per le sue affermazioni nell'economia, nella scienza e nella cultura.

Le autorità della Guyana hanno, quindi, espresso il loro interesse per la conclusione, con il nostro Paese, di un accordo quadro in grado di coprire vari settori di possibile cooperazione. I negoziati, basati su di un testo predisposto da parte italiana, hanno portato alla firma, il 15 novembre 1996, in occasione della visita a Roma del Ministro degli esteri della Guyana, Clement James Rohee, di un trattato bilaterale che abbraccia diversi settori di collaborazione.

L'articolo 1 menziona genericamente la promozione della cooperazione, della comprensione e dello scambio di informazioni fra i due Paesi.

L'articolo 2 tratta della promozione di scambi culturali e della possibilità di concludere uno specifico accordo culturale.

L'articolo 3 è volto a favorire la cooperazione scientifica e tecnica attraverso programmi di ricerca, sviluppo, formazione e scambio di esperti e di informazioni.

L'articolo 4 prevede di incoraggiare la formazione di joint-ventures e di procedere, a tal fine, alla conclusione di un trattato sulla promozione e protezione degli investimenti. I relativi negoziati sono già in corso.

L'articolo 5 prevede lo sviluppo della cooperazione economica, tecnica, commerciale e industriale, e impegna le Parti ad avviare colloqui su settori specifici, quali la cooperazione tecnica, il turismo e la cooperazione commerciale, economica ed industriale.

La collaborazione tra i due Paesi, svoltasi sinora unicamente nel quadro delle Convenzioni di Lomé, stipulate fra la Comunità economica europea ed i cosiddetti Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), potrebbe ora ricevere un significativo impulso attraverso iniziative economico-commerciali in settori di interesse per le imprese italiane, come quello dell'estrazione di bauxite, oro e diamanti, della lavorazione del legno, dell'agroindustria e delle infrastrutture. La Guyana

presenta poi possibilità di sviluppo turistico nonchè un interesse dal punto di vista scientifico per la peculiarità degli aspetti antropologici e sociologici.

L'Accordo in questione reca disposizioni programmatiche di contenuto non vincolante. In particolare, si fa presente che gli oneri connessi all'attuazione di programmi congiunti per la cooperazione tecnica (articolo 3), peraltro di limitato ammontare, trovano copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cooperativistica della Guyana, fatto a Roma il 15 novembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VI dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4220A
Lire 500